

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TARICCO - *Al Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione* – Per sapere.

Premesso

che il Decreto legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (c.d. "Spending Review") prevede all'articolo 2: a) la riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione al 20 per cento di quelli esistenti; b) la riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

che lo stesso articolo 2 al comma 11, prevede: “Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità: a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

che la direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all'esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'art.2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012 e nei limiti della necessità del riassorbimento, delle particolari ipotesi di pensionamento, l'applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/1/2013, in attuazione del Decreto legge 95/2012 ha provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche dell'INPS, del personale dirigenziale di prima e seconda fascia e del personale non dirigenziale;

che la circolare 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 29/7/2013, con oggetto “Art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012, c.d. Spending review pensionamento in caso di soprannumero”, ha precisato i criteri da seguire per i

pensionamenti in deroga, indicando in via prioritaria - oltre alla volontarietà - i requisiti dell'avvenuto raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o dei 40 anni di anzianità contributiva;

che i criteri sopracitati sono stati ribaditi anche nella recente circolare n. 4 del 2014 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con oggetto "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento";

che il numero totale dei lavoratori dell'INPS pensionabili risulterebbe dal comunicato dell'USB Pubblico Impiego n. 83 del 23/12/2013 (gli stessi numeri appaiono nel comunicato unitario CGIL,CISL e UIL FP del 23/12/2013), il quale dichiara che "I lavoratori pensionabili al 31 dicembre 2013 sono 3.143, mentre risultano 843 quelli che avevano già maturato il requisito prima della Riforma Fornero. Sono state inviate 2.285 lettere ai lavoratori che matureranno la decorrenza della pensione in deroga entro il 2014. Hanno dato la disponibilità al pensionamento in 1.307 lavoratori.";

che successivamente dall'aver ricevuto la comunicazione certificativa del diritto e aver manifestato la propensione al pensionamento in deroga, i suddetti dipendenti non hanno più avuto nessuna risposta e parte di questi hanno in realtà già da tempo maturato la finestra con le regole ante-Fornero;

che ad oggi l'INPS non ha ancora attuato un piano operativo per i lavoratori dell'istituto risultanti in soprannumero nonostante sia ormai scaduto il termine del 31/12/2012 originariamente previsto dal D.L. 95/2012 art. 2, commi 11 e 12, poi prorogato al 30/6/2013 dal D.L. 101/2013 comma 1, lettera A, n. 3 e n. 5, e infine con la legge 125/2013, art. 2, prorogato ulteriormente al 31/12/2013, termine entro il quale per quanto riguarda il personale non riassorbibile, le P.A. avrebbero dovuto dichiarare l'esubero e procedere con i pensionamenti in deroga.

per sapere

se il Ministro interrogato, accertata la succitata situazione di immobilità da parte dell'INPS, la quale determinerebbe la violazione del diritto al pensionamento di quei lavoratori che hanno oramai maturato tale diritto, non ritenga di adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso la pubblicazione della graduatoria degli esuberanti e dei pensionamenti in deroga.

MINO TARICCO

ENRICO BORGHI

MARIA LUISA GNECCHI

NICODEMO OLIVERIO

GERO GRASSI

TEA ALBINI

EMANUELE LODOLINI

PAOLO COVA

PIERGIORGIO CARRESCIA

ANTONIO BOCCUZZI

LUIGI FAMIGLIETTI

SUSANNA CENNI

VITTORIA D'INCECCO

TIZIANO ARLOTTI

GIORGIO ZANIN

MARIA ANTEZZA

MARCO MICCOLI

ASSUNTA TARTAGLIONE